



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

### **Ordinanza n. 14 del 24 settembre 2026**

**ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207**

**e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189**

***Modifiche all'Ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016***

**Il Commissario Straordinario** del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 (registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, con il n. 235) sino al 31 dicembre 2023 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2026, giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024 (registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327), del 13 gennaio 2025 (registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, con il n. 235) e del 14 gennaio 2026 (registrato dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2026, con il n. 328);

**Visto** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto**, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

**Visto** il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

**Viste** le seguenti deliberazioni del Consiglio dei Ministri:

- (i) 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023;
- (ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023;
- (iii) 31 maggio 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023;

(iv) 20 marzo 2024, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024;

**Visto** l'articolo 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

**Vista** la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;

**Visto**, in particolare, l'articolo 1, commi 677, 678 e 678-bis, della richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dall'articolo 21-bis (rubricato *“Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21”*) del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

**Visto**, altresì, l'articolo 1, commi 644, 645, 646, 653 e 673, della legge n. 207 del 2024;

**Visto** l'articolo 1, commi 592, 593 e 594, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*;

**Visto**, altresì, il comma 615 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025;

**Visto** il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante *“Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”*;

**Visto**, in particolare, l'articolo 18 del richiamato decreto-legge n. 144 del 2026 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2029 la gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2026;

**Visto** l'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;

**Visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**Visto**, in particolare, l'articolo 11, commi da 1 a 3, del richiamato decreto-legge n. 76 del 2020;

**Visto** l'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

**Visto** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

**Visto** il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*, il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*;

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

**Visto e considerato** il Decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha dettato le prime Linee Guida contenenti indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023;

**Viste** le Ordinanze commissariali emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016:

- n. 1 del 2 luglio 2025, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023”*;
- n. 2 del 18 dicembre 2025, recante *“Modifiche all'Ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016”*;
- n. 3 del 19 dicembre 2025, recante *“Proroga Termini in materia di ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'Ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016”*; e
- n. 5 del 23 febbraio 2026, recante *“Ulteriori disposizioni e termini in materia di ricostruzione pubblica e privata, di interventi su chiese e edifici di culto, nonché per l'immediato avvio delle attività di progettazione”*;
- n. 7 del 27 marzo 2026, recante *“Modifica termini per la ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'Ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016”*;
- n. 12 dell'8 luglio 2026 *“Modifica termini per la ricostruzione privata. Modifiche all'Ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016”*;

**Visti**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 6, dell'Ordinanza n. 1 del 2025 (introdotto dall'Ordinanza n. 5 del 2026) ai sensi del quale: *“Entro il 31 dicembre 2026, i soggetti interessati presentano all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio, tramite la piattaforma Ge.Di.Si., la richiesta per la concessione del contributo finalizzato alla ricostruzione privata.”*;
- l'articolo 2, comma 7, dell'Ordinanza n. 1 del 2025 (introdotto dall'Ordinanza n. 5 del 2026 e da ultimo modificato con l'Ordinanza n. 12 del 2026) ai sensi del quale: *“Entro il 30 settembre 2026, al fine di consentire una più efficiente ed efficace gestione dei procedimenti per la concessione dei contributi, ove non sia già stata presentata la relativa richiesta, i soggetti interessati depositano all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, tramite la piattaforma Ge.Di.Si., copia del contratto con il quale è stato incaricato un professionista della*

*progettazione degli interventi che formeranno oggetto di richiesta di contributo.”;*

**Considerata** l'avvenuta proroga al 31 dicembre 2029 della gestione commissariale finalizzata alla ricostruzione dei danni subiti dagli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia, giusto decreto-legge n. 144 del 2026;

**Ritenuto** conseguentemente opportuno – al fine dell'implementazione e completamento dei processi di ricostruzione privata – offrire ai cittadini un orizzonte temporale più ampio per presentare le richieste per la concessione dei contributi;

**Ritenuto** congruo fissare tale nuovo termine al 31 dicembre 2027, modificando di conseguenza il testo dell'articolo 2, comma 6, dell'Ordinanza n. 1 del 2025;

**Considerato** necessario prorogare – di conseguenza – anche il termine di cui al successivo comma 7 dell'articolo 2 dell'Ordinanza n. 1 del 2025 per il deposito dei contratti con i professionisti incaricati della progettazione;

**Ritenuto** congruo fissare tale ultimo termine al 31 dicembre 2026;

**Visti**, altresì:

- l'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 (*“Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali”*);
- l'articolo 3 dell'Ordinanza n. 5 del 2026 che ha dato attuazione alla richiamata disposizione nell'ambito dei processi di ricostruzione dei terremoti di Ancona e Umbertide, mediante l'inserimento nell'Ordinanza n. 1 del 2025 dell'articolo 3-bis (*“Ricostruzione di chiese e edifici di culto”*);
- il comma 4 del richiamato articolo 3-bis dell'Ordinanza n. 1 del 2025, ai sensi del quale: *“4. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e edifici di culto di proprietà pubblica o per gli interventi relativi a chiese e edifici di culto di proprietà di diocesi o enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano le disposizioni relative alla ricostruzione pubblica di cui al precedente articolo 3. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, le disposizioni relative alla ricostruzione pubblica di cui al precedente articolo 3 si applicano, altresì, agli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea relativi a chiese e edifici di culto di proprietà di diocesi per i quali queste ultime non si siano proposte per la funzione di soggetto attuatore e rispetto ai quali le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dal Ministero della Cultura, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall'Agenzia del Demanio o dalle singole Regioni, anche attraverso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione”*;

**Considerato** che, per mero errore materiale, è stata omessa la menzione dei Comuni nell'elenco dei soggetti attuatori degli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza UE di cui all'ultimo inciso del menzionato comma 4 dell'articolo 3-bis dell'Ordinanza n. 1 del 2025;

**Ritenuto**, pertanto, di integrare in tal senso l'ultimo inciso del comma 4 dell'articolo 3-bis dell'Ordinanza n. 1 del 2025;

**Visti** gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24

novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

**Considerata** l'urgenza di provvedere al fine di evitare ritardi nell'implementazione degli interventi sulle chiese e gli edifici di culto discendenti da profili meramente interpretativi del quadro normativo applicabile agli stessi, nonché in ragione del fatto che la presente Ordinanza contiene delle proroghe di termini in corso e di prossima scadenza;

**Ritenuta**, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

**Acquisita** l'intesa con i Presidenti delle Regioni Umbria e Marche nella cabina di coordinamento del 23 settembre 2026.

## **DISPONE**

### **Articolo 1**

#### ***(Modifiche all'articolo 2 dell'Ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025)***

1. All'articolo 2, comma 6, dell'Ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, le parole «*31 dicembre 2026*» sono sostituite dalle seguenti «*31 dicembre 2027*».
2. All'articolo 2, comma 7, dell'Ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, le parole «*30 settembre 2026*» sono sostituite dalle seguenti «*31 dicembre 2026*».

### **Articolo 2**

#### ***(Modifica dell'articolo 3-bis dell'Ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025)***

1. All'articolo 3-bis, comma 4, ultimo inciso, dell'Ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come introdotto dall'Ordinanza n. 5 del 23 febbraio 2026, le parole «*dal Ministero della Cultura, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall'Agenzia del Demanio o dalle singole Regioni, anche attraverso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione.*» sono sostituite dalle seguenti:

*«dal Ministero della Cultura, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall'Agenzia del Demanio, dalle singole Regioni, anche attraverso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, o dai Comuni.»*

### **Articolo 3**

#### ***(Entrata in vigore ed efficacia)***

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario ([www.sisma2016.gov.it](http://www.sisma2016.gov.it)).

2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario

*Sen. Avv. Guido Castelli*